

## REGOLAMENTO (CE) N. 1687/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (<sup>1</sup>), in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (<sup>2</sup>),

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro è tenuto a compilare un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) a decorrere dal gennaio 1997; che l'obbligo di compilare tale indice non mette in discussione il diritto degli Stati membri di pubblicare i propri indici di inflazione nazionali e non armonizzati che desiderino eventualmente usare per scopi di politica nazionali;

considerando che il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (<sup>3</sup>), definisce un campo di applicazione iniziale per gli IPCA che si limita ai beni e servizi contemplati dalla totalità o dalla maggior parte degli indici dei prezzi al consumo (IPC) nazionali; che i prezzi da rilevare per l'IPCA — in particolare il trattamento di sovvenzioni, abbuoni e rimborsi — richiedono definizioni armonizzate; che la copertura geografica e demografica degli IPCA deve essere ancora specificata;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95 l'IPCA deve essere basato sui prezzi dei beni e servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori; che i prezzi non effettivamente pagati dai consumatori per tali acquisti, i costi di opportunità o i pagamenti di interessi, non si prestano ai raffronti internazionali dell'inflazione dei prezzi al consumo;

considerando che è riconosciuto che le variazioni dei rimborsi anche se possono non avere alcun effetto sulla misura dell'inflazione in un contesto più ampio, costituiscono tuttavia un elemento essenziale del processo infla-

zionistico che interessa i consumatori e che, di conseguenza, l'IPCA deve tenerne conto;

considerando che il comitato del programma statistico (CPS) non ha formulato un parere entro il termine fissato dal suo presidente; che pertanto, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2494/95, la Commissione deve sottoporre senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1749/96 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dagli allegati Ia e Ib del presente regolamento;
- 2) Al primo trattino dell'articolo 1 è soppressa la parola «iniziale».
- 3) La lettera a) dell'articolo 2 è sostituita dal testo seguente:
  - a1) Per «campo di applicazione» dell'IPCA si intendono i beni ed i servizi inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari di cui alla lettera a2). Il campo di applicazione è suddiviso secondo le categorie e sottocategorie a 4 cifre della classificazione figurante nell'allegato Ia, derivata dalla classificazione internazionale COICOP e designata come COICOP/IPCA (Classificazione dei consumi individuali secondo la funzione adattata alle esigenze degli IPCA).
  - a2) Per «spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari» si intende la parte di spesa per consumi finali sostenuta dalle famiglie in transazioni monetarie in uno o entrambi i periodi di tempo raffrontati e specificata nell'allegato Ib. Salvo indicazione contraria, l'allegato Ib segue le definizioni adottate nel Sistema europeo dei conti (SEC) 1995 contenuto nel regolamento (CE) n. 2223/96 (<sup>4</sup>). La «spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari» consiste nella spesa sostenuta per beni e servizi utilizzati per il soddisfacimento diretto delle esigenze o fabbisogni individuali da parte di:
    - a2a) famiglie residenti sul territorio nazionale o all'estero, o

(<sup>1</sup>) GU L 257 del 27. 10. 1995, pag. 1.

(<sup>2</sup>) Parere reso il 14 luglio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(<sup>3</sup>) GU L 229 del 10. 9. 1996, pag. 3.